



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Copertina

REGIONE LIGURIA

Registro

Tipo Atto Decreto del Dirigente

Numero Protocollo NP/2019/6249

Anno Registro 2019

Numero Registro 1041

Dipartimento

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro

Struttura

Settore Politiche della montagna e della fauna selvatica

Oggetto

Progetto ALCOTRA INFORMAPLUS – component 4.1. Definizione e attivazione di un “Albo sperimentale delle imprese forestali della Liguria” e dell’“Elenco degli Operatori forestali della Liguria”.

Data sottoscrizione

04/03/2019

Dirigente responsabile

Valerio Vassallo

Soggetto emanante

Valerio Vassallo

La regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto è garantita dal Dirigente/Direttore Generale della struttura proponente.

Il decreto rientra nei provvedimenti dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale 254/2017

Il decreto è costituito dal testo e da 3 allegati

allegati:

A01_2019-AM-1252_allegato decreto albo.pdf

A02_2019-AM-1252_allegato 2 informativa privacy albo.pdf

A03_2019-AM-1252_allegato 3.pdf

Comunicazioni

Non pubblicazione (sottratto integralmente all'accesso ai sensi della l. 241/1990 e ss.mm.ii). NO

Soggetto a Privacy: NO

Pubblicabile sul BURL: NO

Modalità di pubblicazione sul BURL:

Pubblicabile sul Web: SI



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento/Direzione Dipartimento agricoltura,
turismo, formazione e lavoro
Struttura Settore Politiche della montagna e della fauna
selvatica

Decreto del Dirigente
codice AM-1252
anno 2019

OGGETTO:

Progetto ALCOTRA INFORMAPLUS – component 4.1. Definizione e attivazione di un “Albo sperimentale delle imprese forestali della Liguria” e dell’“Elenco degli Operatori forestali della Liguria”.

Vista la l.r. n. 4/1999 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”;

Visto il Programma Forestale Regionale (PFR), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 del 17/4/2007;

Vista la strategia forestale nazionale definita dal Programma Quadro per il Settore Forestale, approvato in Conferenza Stato Regioni il 18 dicembre 2008, nel quale si inquadra in maniera coordinata anche il sopra citato Programma Forestale Regionale;

Considerato che il predetto PFR, anche in attuazione del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, ora abrogato, stabiliva la necessità che la Regione si dotasse di un proprio “Albo regionale delle imprese forestali” e di un “Elenco regionale degli operatori forestali”, indicando gli stessi come strumenti strategici di valorizzazione e qualificazione del settore forestale, funzionali ad assicurare una corretta gestione del patrimonio boschivo e, contemporaneamente, uno sviluppo settoriale certamente improntato alla sostenibilità;

Considerato infatti che:

- una maggiore qualificazione delle imprese, prefigurata dal PFR proprio tramite l’istituzione dell’Albo, porta ad una conseguente maggiore qualità degli interventi e delle opere realizzate, con evidenti benefici per l’ambiente nonché per il committente dei lavori, sia esso pubblico o privato, consentendo un “ritorno d’immagine” e di migliore consapevolezza e accettabilità sociale delle professioni forestali, entrambi fattori molto importanti per il settore;
- allo stesso tempo l’istituzione di un Albo regionale delle imprese forestali è certamente funzionale ad orientare gli investimenti pubblici nelle politiche settoriali, poiché consente di canalizzare le attenzioni e le risorse prioritariamente verso quei soggetti che intendono rendersi visibili e trasparenti rispetto alla propria organizzazione di impresa, a partire da requisiti professionali ed operativi superiori a quanto ordinariamente necessario e sufficiente per operare sul mercato;
- le ditte boschive iscritte all’Albo, a fronte di determinate caratteristiche strutturali, gestionali e operative che sono tenute a possedere e garantire, possono tuttavia contare su di un area di mercato favorevole a riconoscere tali maggiori standard, *in primis* rappresentata dai committenti pubblici, riducendo pertanto l’impropria e limitante concorrenza;

Considerato altresì che, tra i parametri qualificanti indicati dalla programmazione, rientra quello della idonea formazione delle maestranze impiegate nei lavori, che consente infatti una maggiore sicurezza operativa e, contemporaneamente, una più alta produttività del lavoro ed una più razionale organizzazione dei cantieri;

Dato atto che, a tal fine, la Regione Liguria si è da tempo dotata di un proprio sistema regionale della formazione professionale nel settore forestale, definito in particolare con DGR n. 819 del 6/7/2012 e successivamente modificato ed integrato con DGR n. 1215 del 28/12/2017, tramite il quale è stato attivato un processo di standardizzazione e qualificazione delle figure professionali degli operatori al fine di:

- migliorare le condizioni di sicurezza e ridurre conseguentemente i frequenti incidenti;
- incrementare la sostenibilità ambientale degli interventi;
- contribuire all'emersione del lavoro sommerso, incentivando comportamenti regolari senza introdurre misure repressive;
- riconoscere adeguatamente l'identità e la dignità professionale degli operatori;
- rivitalizzare le economie locali degli spazi rurali;

Considerato che, sulla base della standardizzazione di cui sopra, sono stati realizzati, o sono di prossima realizzazione, numerosi corsi di formazione per gli operatori interessati ad acquisire una specifica qualificazione nel proprio campo professionale, anche sostenuti mediante i pertinenti fondi strutturali e, segnatamente, il Fondo Sociale Europeo (FSE) nell'ambito di appositi programmi di sviluppo settoriale, e il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), con le misure dedicate alla formazione dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR);

Dato atto inoltre che, per i fini di qualificazione e valorizzazione degli operatori e delle imprese del settore forestale, la Regione Liguria ha dapprima partecipato come partner al progetto "InForma" a valere sul programma ALCOTRA 2007/2013 e, a seguito della positiva esperienza e dell'importanza dei risultati, sta ora svolgendo il ruolo di capofila nel progetto "INFORMAPLUS", avviato con DGR n. 218/2017 e attualmente in corso di svolgimento, finanziato nell'ambito del programma ALCOTRA 2014/2020;

Considerato che il citato progetto "INFORMAPLUS" prevede, tra i prodotti attesi della *Component 4.1*, proprio la istituzione di un Albo delle imprese e degli operatori forestali professionali a livello transfrontaliero, ove uno dei principali elementi qualificanti è generalmente rappresentato proprio dalle qualificazioni possedute dagli operatori stessi;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*", che all'Art. 10 (Promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione) stabilisce, tra l'altro, che:

- le Regioni promuovono la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi;
- per tale finalità, le Regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori dianzi indicati, articolati per categorie o sezioni distinte a seconda della diversa natura giuridica delle imprese tenendo anche conto delle loro capacità tecnico-economiche e della tipologia di prestazioni e prevedendo in ogni caso una specifica categoria per le imprese agricole;
- i criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali di cui sopra, oltre a criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali, saranno definiti con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato quindi che, prima della formale istituzione di un Albo regionale delle imprese forestali liguri, è necessario attendere le indicazioni che saranno definite dal livello nazionale, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del richiamato D.Lgs. n. 34/2018;

Considerato tuttavia che, anche nelle more della definizione dei criteri minimi nazionali dianzi citati, è comunque opportuno definire ed attivare, a carattere sperimentale, un primo “Albo regionale delle imprese forestali della Liguria”, unitamente ad un collegato “Elenco degli Operatori forestali della Liguria”, tenuto conto delle indicazioni comunque già fornite dal quadro normativo nazionale, delle previsioni programmatiche del PFR nonché, soprattutto, di quanto scaturito dalle attività progettuali di livello interregionale realizzate nell’ambito del progetto INFORMAPLUS, al fine di perseguire il previsto risultato della *component 4.1* della definizione di un Albo interregionale e transfrontaliero delle imprese forestali ed un elenco degli operatori;

Considerato infatti che l’attivazione sperimentale dell’Albo transfrontaliero del progetto INFORMAPLUS può consentire di valutare l’interesse delle imprese stesse, testare le procedure gestionali dello strumento e realizzare in definitiva una importante attività propedeutica che, anche tramite le risorse assegnate al progetto, consenta la creazione di una base dati verificata di soggetti, già potenzialmente pronta, previa verifica di compatibilità con i criteri nazionali che saranno definiti, per implementare l’Albo regionale delle imprese che sarà successivamente costituito in attuazione al più volte citato D.Lgs. n. 34/2018;

Considerato altresì che l’Albo delle imprese e degli operatori forestali a livello di territorio ALCOTRA può garantire una maggiore conoscenza del settore nonché fornire elementi conoscitivi e analitici che consentiranno una migliore caratterizzazione del comparto, delle sue criticità e dei punti di forza;

Considerato, inoltre, che lo strumento di cui sopra, pur non rappresentando l’Albo delle imprese prefigurato dal D.Lgs. n. 34/2018, può comunque fornire garanzie circa la qualità e la qualificazione delle imprese e degli operatori, e sarà pertanto una vetrina di valorizzazione e promozione delle attività professionali, contribuendo in modo significativo alla creazione di un mercato transfrontaliero del settore;

Atteso pertanto che, tenuto conto del quadro di riferimento e delle attività interregionali condotte nell’ambito del progetto citato, è stata definita una specifica disciplina regolamentare, secondo l’allegato documento denominato “Progetto INFORMAPLUS – Disciplina dell’Albo sperimentale delle imprese forestali e dell’elenco degli operatori forestali della Liguria”;

Dato atto che, secondo l’organizzazione progettuale di INFORMAPLUS, l’attività di realizzazione del supporto informatico per la gestione dell’Albo delle imprese e degli operatori forestali professionali a livello transfrontaliero rientra nella competenza del partner “Regione Piemonte – Settore Foreste”, che lo ha implementato, in particolare, mediante una evoluzione dell’applicativo già utilizzato sinora dalla Regione stessa per il proprio Albo regionale delle imprese forestali, prevedendo sezioni dedicate alle diverse regioni italiane che aderiscono all’azione, ossia Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta;

Considerato che la gestione dell’Albo delle imprese e degli operatori forestali professionali a livello transfrontaliero comporta un trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, cosiddetto GDPR;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Foreste della Regione Piemonte n. 522 del 22/2/2019 ad oggetto “*Progetto INFORMA PLUS (ALCOTRA 2014-2020) - WP 4.1 (Istituzione di un Albo delle imprese e degli operatori forestali professionali a livello transfrontaliero). Disciplina di alcuni aspetti inerenti la privacy in attuazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679)*”, nella quale, tra l’altro, vengono individuati i soggetti titolari del trattamento dei dati, anche con riferimento all’applicativo informatico;

Considerato pertanto opportuno, sulla base di tali indicazioni, approvare il documento di informativa da rilasciare agli interessati, allegato al presente atto e contraddistinto come Allegato 2;

Considerato altresì opportuno, al fine di omogeneizzare le procedure e agevolare l'utenza nell'interlocuzione con l'Amministrazione, definire anche una specifica modulistica per i procedimenti previsti nella disciplina dell'Albo, e segnatamente gli schemi della domanda di iscrizione e la comunicazione di conferma dei requisiti, unitamente alla dichiarazione sostitutiva utilizzabile appunto per esporre i requisiti di iscrizione, disponibili nell'Allegato 3 del presente atto;

Dato atto che, con la già citata DGR n. 218/2017, la Giunta regionale ha disposto *“di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche della montagna e della fauna selvatica di procedere all'adozione di tutti gli atti conseguenti per l'attuazione del progetto INFORMA PLUS, anche con riferimento alle attività di Capofila”*;

Ritenuto pertanto:

- di attivare, nell'ambito del progetto INFORMAPLUS – *component 4.1*, l'“Albo sperimentale delle imprese forestali della Liguria”, unitamente ad un collegato “Elenco degli Operatori forestali della Liguria”, disciplinati secondo le disposizioni regolamentari recate nello specifico documento denominato “Progetto INFORMAPLUS – Disciplina dell'Albo sperimentale delle imprese forestali e dell'elenco degli operatori forestali della Liguria”, allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contraddistinto come Allegato 1;
- di stabilire che l'Albo sperimentale attivato con il presente atto, ancorché costituisca un prodotto del progetto INFORMAPLUS, sia utilizzato per le citate finalità di valorizzazione delle imprese anche dopo la conclusione del progetto, e che la sua base dati sia utilizzata, per quanto compatibile, per la definizione ed implementazione dell'Albo regionale delle imprese forestali che sarà istituito ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 34/2018 *“Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali”*;
- di dare atto che della gestione dell'Albo sperimentale di cui al presente provvedimento è incaricato il Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica, capofila del progetto INFORMAPLUS e struttura regionale competente in materia di politiche forestali;
- di approvare il documento di “Informativa al trattamento dei dati personali” di cui al Regolamento (UE) 2016/679, cosiddetto GDPR, disponibile come Allegato 2 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare la modulistica funzionale ad omogeneizzare i procedimenti previsti nella disciplina dell'Albo, e segnatamente gli schemi della domanda di iscrizione e la comunicazione di conferma dei requisiti, unitamente allo schema di dichiarazione sostitutiva per esporre i requisiti di iscrizione, disponibili nell'Allegato 3 del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di rinviare ad eventuali successivi atti la definizione puntuale di quanto altro necessario alla corretta e completa attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, ivi compresi i raccordi interregionali funzionali all'utilizzo della infrastruttura informatica per la gestione dei dati;

D E C R E T A

1. di attivare, nell'ambito del progetto INFORMAPLUS - *component 4.1*, l'“Albo sperimentale delle imprese forestali della Liguria”, unitamente ad un collegato “Elenco degli Operatori forestali della Liguria”, disciplinati secondo le disposizioni regolamentari recate nello specifico documento denominato “Progetto INFORMAPLUS - Disciplina dell'Albo sperimentale delle imprese forestali e dell'elenco degli operatori forestali della Liguria”, allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contraddistinto come Allegato 1;
2. di stabilire che l'Albo sperimentale attivato con il presente atto, ancorché costituisca un prodotto del progetto INFORMAPLUS, sia utilizzato per le citate finalità di valorizzazione delle imprese anche dopo la conclusione del progetto, e che la sua base dati sia utilizzata, per

quanto compatibile, per la definizione ed implementazione dell'Albo regionale delle imprese forestali che sarà istituito ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 34/2018 *"Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali"*;

3. di dare atto che della gestione dell'Albo sperimentale di cui al presente provvedimento è incaricato il Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica, capofila del progetto INFORMAPLUS e struttura regionale competente in materia di politiche forestali;
4. di approvare il documento di "Informativa al trattamento dei dati personali" di cui al Regolamento (UE) 2016/679, cosiddetto GDPR, disponibile come Allegato 2 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di approvare la modulistica funzionale ad omogeneizzare i procedimenti previsti nella disciplina dell'Albo, e segnatamente gli schemi della domanda di iscrizione e la comunicazione di conferma dei requisiti, unitamente allo schema di dichiarazione sostitutiva per esporre i requisiti di iscrizione, disponibili nell'Allegato 3 del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
6. di rinviare ad eventuali successivi atti la definizione puntuale di quanto altro necessario alla corretta e completa attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, ivi compresi i raccordi interregionali funzionali all'utilizzo della infrastruttura informatica per la gestione dei dati;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre un ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, o alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Valerio Vassallo

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.

Progetto INFORMAPLUS

Disciplina dell'Albo sperimentale delle imprese forestali e dell'Elenco degli operatori forestali della Liguria

Articolo 1 (Albo sperimentale delle imprese forestali)

1. Sulla base delle indicazioni programmatiche stabilite dal Programma Forestale Regionale (PFR – approvato con DGR n. 17/2007) e tenuto conto delle attività e degli accordi interregionali di valorizzazione delle imprese del settore forestale realizzati nell'ambito della *component 4.1* del progetto ALCOTRA denominato INFORMAPLUS, è istituito l'Albo sperimentale delle imprese forestali della Liguria, di seguito denominato Albo.
2. L'Albo di cui alla presente disciplina ha carattere sperimentale, in quanto adottato nelle more della definizione dei criteri minimi nazionali di cui all'art. 10, comma 8 del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*", di seguito denominato TUF.
3. L'Albo promuove la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi.

Articolo 2 (Imprese forestali)

1. Ai fini delle presenti disposizioni, per impresa forestale si intende ogni operatore economico che esegue lavori, opere e servizi in ambito forestale, ovvero attività comprendenti tagli di utilizzazione, miglioramenti forestali, cure colturali, ripuliture, sfolli, tagli intercalari, diradamenti, difesa fitosanitaria, viabilità forestale, rimboschimenti ed imboschimenti, vivaistica forestale, arboricoltura da legno, gestione del verde arboreo (escluso quello urbano), sistemazioni idraulico forestali eseguite con tecniche di ingegneria naturalistica.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo le imprese forestali sono distinte secondo le seguenti categorie:
 - a) categoria I: imprese e ditte, anche individuali, di utilizzazione forestale, comunque denominate, che svolgono in via principale, anche nell'interesse di terzi, attività in ambito forestale;
 - b) categoria II: imprese agricole come definite all'articolo 2135 del codice civile, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 comma 6 del Testo unico forestale;
 - c) categoria III: imprese e ditte di commercializzazione e vendita del legno e dei prodotti di prima trasformazione;
 - d) categoria IV: imprese e ditte di prima trasformazione del legno;
 - e) categoria V: imprese o ditte, anche individuali, che realizzano attività di vivaistica forestale assoggettate alla disciplina di cui al decreto legislativo 10 novembre 2003,

n. 386 o che non rientrano nelle categorie precedenti ma che svolgono comunque attività in ambito forestale.

Articolo 3 (Effetti dell'iscrizione all'Albo)

1. L'iscrizione all'Albo è volontaria e gratuita.
2. L'iscrizione all'Albo attesta il possesso dei requisiti qualitativi previsti dall'articolo 6, e può pertanto costituire elemento qualificante di valutazione per:
 - a) ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del Testo unico forestale;
 - b) attestare i requisiti di iscrizione al registro degli operatori previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 (*Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati*);
 - c) eseguire interventi selvicolturali su aree di proprietà o possesso pubblico;
 - d) eseguire interventi selvicolturali che beneficiano di finanziamenti o contributi pubblici su aree di proprietà privata;
 - e) l'aggiudicazione nei casi di vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica in esito a procedure di evidenza pubblica;
 - f) l'aggiudicazione di lavori e servizi in ambito forestale con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - g) beneficiare dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ed all'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
3. L'Albo può essere utilizzato dalle amministrazioni locali per finalità connesse allo sviluppo e alla corretta gestione del patrimonio boschivo.

Articolo 4 (Articolazioni dell'Albo)

1. L'Albo è articolato in due sezioni:
 - a) sezione A: imprese forestali con sede legale in Liguria;
 - b) sezione B: imprese forestali che non hanno sede legale in Liguria e imprese forestali iscritte presso analoghi albi di altre regioni.

Articolo 5 (Gestione dell'Albo)

1. L'Albo è conservato presso la struttura regionale competente in materia forestale che provvede:
 - a) alla formazione e al mantenimento dell'Albo;
 - b) al suo aggiornamento entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base della presentazione di nuove istanze e delle istanze di conferma di iscrizione da parte delle imprese già iscritte;
 - c) alla predisposizione della modulistica e dei supporti cartacei ed informatici necessari alla sua gestione;

- d) a promuoverne la conoscenza e l'utilizzo, diffondendo le informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e compatibilmente con la tipologia di informazioni e la finalità di utilizzo delle stesse.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 possono essere delegati, anche parzialmente, ad enti, agenzie o altri soggetti di comprovata esperienza nell'ambito della gestione di basi di dati, anche nel campo forestale o ambientale.

Articolo 6 (Requisiti per l'iscrizione)

1. Nelle more della definizione dei criteri minimi nazionali di cui all'art. 10, comma 8 del TUF o ove non siano comunque verificate incompatibilità con i criteri medesimi, possono chiedere l'iscrizione all'Albo le imprese forestali in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere iscritte al Registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con attività prevalente o secondaria di "Silvicoltura e altre attività forestali" (codice ATECO 02.10.00) o "Utilizzo di aree forestali" (codice ATECO 02.20.00) o ad analoghi registri dello Stato di appartenenza per le imprese aventi sede legale all'estero per attività equivalenti;
 - b) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né essere sottoposte ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - c) non aver commesso, nel corso dei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione, gravi violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri, che abbiano comportato condanna penale definitiva;
 - d) non essersi resi colpevoli di negligenza o malafede nella realizzazione di opere o servizi nell'anno precedente alla richiesta;
 - e) non aver riportato sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*) o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - f) non aver riportato, nell'anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 52 della l.r. n. 4/1999 "*Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico*", per importi superiori a € 10.000,00;
 - g) avere nel proprio organico almeno un addetto, legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo, che abbia acquisito specifiche competenze tecnico-professionali in campo forestale tramite percorsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente o riconosciute dai soggetti territorialmente competenti;
2. Il possesso dei requisiti è dimostrato con idonee certificazioni o dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*).

Articolo 7 (Procedimento per l'iscrizione)

1. La domanda di iscrizione all'Albo, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti e all'elenco completo delle macchine, attrezzature e mezzi posseduti, nonché degli eventuali dipendenti, è presentata alla struttura regionale

competente, utilizzando l'apposito modulo, reso disponibile anche tramite il portale tematico del Dipartimento Agricoltura www.agriligurianet.it, il sito del progetto www.informaplus.eu e presso le sedi regionali periferiche del Dipartimento.

2. Le imprese forestali che non hanno sede legale in Liguria, all'atto della richiesta di iscrizione all'Albo, devono dichiarare se sono iscritte in analoghi albi istituiti presso altre regioni.
3. La struttura regionale competente:
 - a) effettua il controllo sui documenti presentati;
 - b) provvede, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, all'iscrizione all'Albo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, dandone comunicazione all'impresa interessata nei trenta giorni successivi. La mancata comunicazione equivale ad accoglimento della domanda;
 - c) provvede, in caso di esito negativo dell'istruttoria, agli adempimenti di cui all'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e, nel caso in cui la domanda non possa essere accolta, comunica all'impresa interessata il diniego di iscrizione.

Articolo 8 (Conferma di iscrizione)

1. L'iscrizione all'Albo deve essere confermata annualmente, mediante apposita dichiarazione di permanenza dei requisiti.
2. Le dichiarazioni di permanenza dei requisiti sono presentate alla struttura regionale competente dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione, attestando la permanenza dei requisiti per l'iscrizione ovvero comunicando le variazioni intervenute nella struttura aziendale.
3. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono verificate con le modalità di cui all'articolo 7.

Articolo 9 (Sospensione e reintegrazione)

1. La struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone la sospensione dall'Albo nei seguenti casi:
 - a) istanza dell'impresa;
 - b) quando sia contestata la sussistenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 6;
 - c) qualora la dichiarazione di permanenza dei requisiti non sia stata presentata conformemente a quanto disposto dall'articolo 8.
2. La sospensione è disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed è comunicata all'impresa interessata entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento e con l'invito a definire la propria posizione nei successivi centocinquanta giorni.
3. A seguito dell'adempimento da parte dell'impresa di quanto richiesto ai sensi del comma 2, la struttura regionale competente provvede a reintegrare l'impresa nell'Albo; in caso contrario, ne dispone la cancellazione secondo quanto stabilito all'articolo 10.

Articolo 10 (Cancellazione)

1. La struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone la cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:
 - a) istanza dell'impresa;
 - b) perdita o falsa dichiarazione di uno o più requisiti di cui all'articolo 6;
 - c) cessazione dell'attività;
 - d) mancata regolarizzazione a seguito della sospensione disposta ai sensi dell'articolo 9.
2. La cancellazione dall'Albo è disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed è comunicata all'impresa interessata entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento.
3. La cancellazione ha decorrenza dalla data di adozione del provvedimento.
4. Le imprese cancellate dall'Albo possono chiedere una nuova iscrizione qualora siano nuovamente soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 6 e sia decorso almeno un anno dalla cancellazione, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme penali.

Articolo 11 (Elenco degli operatori forestali)

1. Al fine di promuovere l'individuazione delle persone fisiche in possesso di comprovate conoscenze e competenze professionali per la realizzazione di attività pratiche in campo forestale e ambientale, è istituito l'Elenco degli operatori forestali della Liguria.
2. L'Elenco affianca e completa l'Albo di cui all'art. 1, con l'obiettivo di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, agevolando i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni nella ricerca di maestranze qualificate.
3. L'Elenco raccoglie, previo consenso degli interessati, i dati identificativi dei partecipanti ai corsi di formazione professionale in campo forestale e ambientale realizzati in Liguria, o riconosciuti equivalenti, e gli elementi qualificanti per descriverne le abilità acquisite.
4. L'Elenco è gestito dalla struttura regionale competente in materia forestale, che provvede:
 - a) alla formazione e al mantenimento dello stesso;
 - b) al suo aggiornamento, sulla base dello svolgimento di corsi di formazione professionale in campo forestale ed ambientale ed all'acquisizione delle relative attestazioni e qualifiche;
 - c) alla predisposizione dei supporti cartacei ed informatici necessari alla sua gestione;
 - d) a promuoverne la conoscenza e l'utilizzo, anche interregionale, diffondendo le informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e compatibilmente con la tipologia di informazioni e la finalità di utilizzo delle stesse.

5. La struttura regionale competente può delegare la gestione dell'Elenco a enti, agenzie o altri soggetti di comprovata esperienza nell'ambito della formazione professionale nel campo forestale o ambientale.

Articolo 12 (Disposizioni transitorie per l'Albo)

1. Per il primo anno di applicazione, il requisito della qualificazione professionale per l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 6, comma 1), lettera g) può essere conseguito anche entro un anno dalla iscrizione all'Albo; qualora, al termine del periodo transitorio citato e in sede di conferma di iscrizione, l'impresa non abbia raggiunto il requisito richiesto, la struttura competente provvede alla cancellazione dall'Albo dell'impresa stessa, secondo le procedure di cui all'art. 10.
2. Nel caso della cancellazione di cui al comma 1), l'impresa può richiedere nuovamente l'iscrizione al raggiungimento del requisito, senza osservare necessariamente il periodo di sospensione di un anno dalla cancellazione previsto dal comma 4 dell'art. 10.

Albo sperimentale delle imprese forestali ed Elenco degli operatori forestali della Liguria operativo a livello transfrontaliero INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.



TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o *Data Protection Officer* (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rdp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

La struttura di riferimento per l'esecuzione delle finalità di raccolta dei dati è il Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica, il cui recapito è: politiche.montagna@regione.liguria.it.



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica nella disciplina dell'Albo sperimentale delle imprese forestali, di cui al Decreto dirigenziale n. del ad oggetto "Progetto ALCOTRA INFORMAPLUS – *component 4.1*. Definizione e attivazione di un "Albo sperimentale delle imprese forestali della Liguria" e dell'"Elenco degli Operatori forestali della Liguria", operativo a livello transfrontaliero". I dati acquisiti sono funzionali alla implementazione dell'Albo sperimentale delle imprese e degli operatori forestali, e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità per i quali vengono comunicati e sono coerenti con la disciplina di riferimento

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

I dati personali sono trattati nell'ambito delle attività svolte dalla Regione, Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica, per le finalità di implementazione dell'Albo sperimentale delle imprese forestali e dell'Elenco degli operatori forestali.

Regione, inoltre, si impegna ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicitate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Natura del Trattamento

L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

3. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 s.m.i. dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679.

In particolare i dati sono trattati con modalità informatica tramite l'applicativo denominato "Albo delle imprese e degli operatori forestali professionali a livello transfrontaliero"; la titolarità dell'applicativo è di Regione Piemonte, Settore Foreste, che ha nominato Responsabile esterno dell'applicativo il Consorzio per il Sistema Informativo - CSI Piemonte, i cui dati di contatto sono protocollo@cert.csi.it;

I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili esterni individuati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
I dati forniti sono conservati per il periodo di 10 anni.

4. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I Suoi dati personali, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. n. 281/1999).

5. Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.



DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: ripd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it.

La struttura di riferimento per l'esecuzione delle finalità di raccolta dei dati è il Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica, il cui recapito è: politiche.montagna@regione.liguria.it

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

MARCA DA BOLLO Euro 16,00	Nr. Identificativo della marca da bollo: Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, si dichiara che la marca da bollo è stata annullata per la presentazione della presente domanda e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento che ne richiede l'apposizione (art. 3 D.M. 10/11/11).
---	--

Regione Liguria
Settore Politiche della Montagna
e della Fauna Selvatica
Via Fieschi, 15
16121 GENOVA

Spedire via PEC a:
protocollo@pec.regione.liguria.it

DOMANDA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO SPERIMENTALE DELLE IMPRESE FORESTALI DELLA LIGURIA

Il sottoscritto (nome e cognome) _____
codice fiscale _____
in qualità di titolare legale rappresentante
dell'impresa denominata _____

CHIEDE

che l'impresa che rappresenta sia iscritta all'Albo sperimentale delle imprese forestali della Liguria, attivato con D.D. n del nell'ambito delle attività del progetto ALCOTRA denominato INFORMAPLUS.

Su tale base, ed in attesa di una disciplina regionale di maggior dettaglio, chiede l'iscrizione nella sezione:

- Sezione A – Imprese forestali con sede legale in Liguria;
- Sezione B – Imprese forestali che non hanno sede legale in Liguria e imprese forestali iscritte presso analoghi albi di altre regioni.

A tal fine trasmette dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) la seguente documentazione:

SCHEDA AZIENDALE completa, comprensiva dei seguenti allegati

- ALLEGATO 1 – Dichiarazione sostitutiva sui requisiti d'iscrizione, come definiti nell'ambito delle disposizioni sopra richiamate;
- ALLEGATO 2 – Scheda profilo azienda, contenente i dati riguardanti l'attività, la tipologia e la consistenza delle strutture ed attrezzature aziendali ed ogni altro dato utile ai fini dell'iscrizione;
- ALLEGATO 3 – Scheda dei requisiti professionali del titolare e degli addetti;

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione, modifica o perdita dei requisiti comprese le variazioni di indirizzo, residenza, domicilio, cellulare e indirizzo PEC.

In caso di firma autografa allegare fotocopia chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità del firmatario, in caso di firma digitale non allegare il documento di identità.

Consenso al trattamento dei dati personali

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, in applicazione dell'art. 13 del Codice Privacy e dell'art. 13 del Regolamento, idonea e completa informativa circa le norme concernenti la tutela dei dati personali ed ai diritti riconosciuti all'interessato. Inoltre, **ACCONSENTE** **NON ACCONSENTE** al trattamento dei dati personali per le finalità descritte nell'informativa stessa.

luogo e data

Firma

Regione Liguria
Settore Politiche della Montagna
e della Fauna Selvatica
Via Fieschi, 15
16121 GENOVA

Spedire via PEC a:
protocollo@pec.regione.liguria.it

CONFERMA DEI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO SPERIMENTALE DELLE IMPRESE FORESTALI DELLA LIGURIA

Il sottoscritto (nome e cognome) _____

codice fiscale _____

in qualità di titolare legale rappresentante

dell'impresa denominata _____

iscritta all'Albo sperimentale delle imprese forestali della Liguria N. _____ del __/__/____, nella sezione:

- Sezione A – Imprese forestali con sede legale in Liguria;
- Sezione B – Imprese forestali che non hanno sede legale in Liguria e imprese forestali iscritte presso analoghi albi di altre regioni.

COMUNICA

Le variazioni intervenute nella struttura aziendale.

A tal fine trasmette dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) la seguente documentazione:

- ALLEGATO 1 – Dichiarazione sostitutiva sui requisiti d'iscrizione, come definiti nell'ambito delle disposizioni sopra richiamate;
- ALLEGATO 2 – Scheda aggiornata del profilo aziendale, contenente i dati riguardanti l'attività, la tipologia e la consistenza delle strutture ed attrezzature aziendali ed ogni altro dato utile ai fini del mantenimento dell'iscrizione;
- ALLEGATO 3 – Scheda aggiornata dei requisiti professionali del titolare e degli addetti;

Il sottoscritto si impegna, comunque, a comunicare tempestivamente qualsiasi ulteriore variazione, modifica o perdita dei requisiti comprese le variazioni di indirizzo, residenza, domicilio, cellulare e indirizzo PEC.

In caso di firma autografa allegare fotocopia chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità del firmatario, in caso di firma digitale non allegare il documento di identità.

Consenso al trattamento dei dati personali

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, in applicazione dell'art. 13 del Codice Privacy e dell'art. 13 del Regolamento, idonea e completa informativa circa le norme concernenti la tutela dei dati personali ed ai diritti riconosciuti all'interessato. Inoltre **ACCONSENTE** **NON ACCONSENTE** al trattamento dei dati personali per le finalità descritte nell'informativa stessa.

luogo e data

firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUI REQUISITI D'ISCRIZIONE ALL'ALBO SPERIMENTALE DELLE IMPRESE FORESTALI DELLA LIGURIA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(D.P.R.28/12/2000 n.445, art.46)

Il sottoscritto (nome e cognome) _____ ,
nato a _____ (prov.) _____, il _____ e
residente in _____ (prov.) _____,
via/piazza/loc. _____ n. _____,
codice fiscale _____
in qualità di titolare legale rappresentante
dell'impresa denominata _____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 45, sotto la propria personale responsabilità


DICHIARA

- 1) che l'impresa è iscritta al Registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con attività prevalente o secondaria di "*Silvicoltura e altre attività forestali*" (codice ATECO 02.10.00) o "*Utilizzo di aree forestali*" (codice ATECO 02.20.00) o ad analoghi registri dello Stato di appartenenza per le imprese aventi sede legale all'estero per attività equivalenti;
- 2) che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di essere sottoposta ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 3) di non aver commesso, nel corso dei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione, gravi violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri, che abbiano comportato condanna penale definitiva;
- 4) di non essersi resi colpevoli di negligenza o malafede nella realizzazione di opere o servizi nell'anno precedente alla richiesta;
- 5) di non aver riportato sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- 6) di non aver riportato, nell'anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 52 della l.r. n. 4/1999 "*Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico*" per importi superiori a 10.000,00 euro;
- 7) di avere in organico almeno un addetto, legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo, che abbia acquisito specifiche competenze tecnico-professionali in campo forestale tramite percorsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente o riconosciute dai soggetti territorialmente competenti.

luogo e data

Firma

N.B. In caso di firma autografa allegare fotocopia chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità del firmatario, in caso di firma digitale non allegare il documento di identità.



REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dati atto

Informazioni generali

Anno registro: 2019

Numero registro: 1041

Data sottoscrizione: 04/03/2019

Soggetto emanante: Valerio Vassallo

Identificativo atto: 2019-AM-1252

Classificazione-fascicolo: 2017/G7.7.2.0.0/12-PROGETTO INFORMAPLUS - INIZIATIVE DI COOPERAZIONE PER LA FORMAZIONE FORESTALE PROFESSIONALE E LA VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE FORESTALI. PROGRAMMA ALCOTRA 2014/2020

Tipo atto: Decreto del Dirigente

Oggetto: Progetto ALCOTRA INFORMAPLUS – component 4.1. Definizione e attivazione di un “Albo sperimentale delle imprese forestali della Liguria” e dell’“Elenco degli Operatori forestali della Liguria”.

Titolo norma: -

Tipo Beneficiario: -

Il decreto rientra nei provvedimenti dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale 254/2017

Proponenti

Responsabile Procedimento: Damiano Penco

Dirigente responsabile: Valerio Vassallo

Dirigenti Coproponenti Responsabili: -

Responsabili procedimenti Coproponenti: -

Struttura: Settore Politiche della montagna e della fauna selvatica

Dipartimento: Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro

Struttura coproponente: -

Controlli

Controllo contabile: NO

Controllo legittimità: NO

Comunicazioni

Soggetto a privacy: NO

Pubblicabile sul BURL: NO

Modalità di pubblicazione sul BURL: -

Pubblicabile sul Web: SI

Non pubblicabile: NO

Deve essere trasmesso in copia al CONSIGLIO REGIONALE per il seguito di competenza: NO

Cronologia

Iter di predisposizione e approvazione dell'atto

Compito	Assegnatario	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Dirigente	Valerio Vassallo		04/03/2019
Validazione Responsabile procedimento	Damiano Penco		04/03/2019
Redazione	Damiano Penco		04/03/2019
Avvio Atto Monocratico	Damiano Penco		26/02/2019